



COMUNE DI PONTENURE

via Moschini n. 16 – 29010 Pontenure (PC)

Prot. n. 5633

R. O. n. 15

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN AREE DI PROPRIETA' PRIVATA POSTE IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA

IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"; con particolare riguardo agli articoli 50 e 54;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980 avente ad oggetto "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*";

PRESO ATTO dei contenuti della nota trasmessa da RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna in data 18.06.2025 prot. n. RFI-VDO-DOIT.BO.UT.E\A0011\P\2025\0001750, assunta al protocollo di questo Comune in data 18.06.2025 n. 5168, avente ad oggetto "*Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per misure di prevenzione incendi in proprietà privata in adiacenza alla sede ferroviaria*", confermata dalla Prefettura di Piacenza con nota prot. n. 32791 del 25.06.2025 fasc. n. 1371/2025, acquisita agli atti comunale con protocollo n. 5481 del 26.06.2025;

CONSIDERATO che gli articoli 48, 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, nonché il divieto di dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza della linea ferroviaria, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria stessa e delle sue pertinenze;

RILEVATO pertanto che, nelle aree limitrofe alla sede ferroviaria presenti sul territorio comunale:

- sussistono in concreto i rischi di possibile caduta di alberi che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. n. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione, creando comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa;
- le piante che vengono lasciate crescere, da parte dei proprietari di terreni confinanti con le ferrovie, ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute libere da vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano, specie nella stagione estiva, un'evidente situazione di rischio incendio che minaccia le condizioni di sicurezza dell'esercizio ferroviario ed espone la linea stessa al pericolo di propagazione del fuoco;

REPUTATO opportuno richiamare l'attenzione dei proprietari delle aree limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative suindicate;

APPURATO che la stagione estiva, con il conseguente innalzamento delle temperature e lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

RITENUTA pertanto necessaria l'adozione di specifiche e contingibili misure precauzionali finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale;

ORDINA

a tutti i proprietari delle aree limitrofe alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Pontenure (PC), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale:

- al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile stabilite dagli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. n. 753/1980;
- ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombre le aree, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile (balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, oltre che la sua divulgazione sul sito web istituzionale del Comune di Pontenure (PC) e mediante affissione nei punti informativi del territorio comunale;
- la trasmissione in copia della presente ordinanza a RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna, oltre che, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Prefettura di Piacenza ed alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

INFORMA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il geom. Filippo Barbieri, Responsabile Servizio Tecnico del Comune, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza (tel. 0523/692026, e-mail: filippo.barbieri@comune.pontenure.pc.it);

AVVERTE

- che contro i trasgressori della presente ordinanza si procederà con denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento diventerà esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Pontenure (PC).

Dalla Residenza Comunale, lì 01.07.2025

IL SINDACO
(Giuseppe Carini)